

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

**Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo
(EIMA) e disciplina della sua attività**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, organismo preposto alla gestione dei fondi comunitari e dei programmi nazionali di sostegno del comparto agricolo, costituisce esigenza prioritaria nell'ambito del processo di rinnovamento delle strutture nelle quali si articola l'intervento dell'amministrazione in agricoltura.

L'instaurazione della nuova politica agricola comunitaria, che ha introdotto il sistema degli aiuti al reddito, ha comportato una profonda trasformazione dei meccanismi operativi dell'Azienda, diventata controparte finanziaria di milioni di produttori agricoli, alla quale deve corrispondere il tempestivo adeguamento delle sue strutture.

La recente approvazione delle normative di cui ai Regolamenti (CE) n. 1287/95 del consiglio, del 22 maggio 1995, e n. 1663/95 del consiglio, del 7 luglio 1995, richiede inoltre all'AIMA una complessa attività di conformazione ai requisiti disposti per la sua qualificazione come organismo pagatore.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, autorità preposta alla vigilanza sull'Azienda, è d'altra parte chiamato ad esercitare una serie di compiti di verifica e controllo correlati alla predetta qualificazione dell'AIMA.

Diversi tentativi di riforma dell'Azienda hanno condotto nella XII legislatura - sulla base di iniziative legislative parlamentari e del Governo - all'approvazione in Commissione agricoltura presso il Senato di un testo unificato, mai però discusso dall'Assemblea.

È necessaria pertanto la riproposizione di un'iniziativa legislativa da parte del Governo, aggiornata anche alla luce della nuova regolamentazione comunitaria sugli organismi pagatori.

Tale è la finalità del presente disegno di legge.

Su di esso è stata acquisita la necessaria intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, prevista dall'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

La sua impostazione generale non si discosta dal testo unificato precedentemente richiamato, cui sono stati apportati gli aggiornamenti resi necessari per l'adattamento ai cennati regolamenti comunitari sugli organismi pagatori e quelli concordati con le regioni, rivolti ad un più marcato spostamento del baricentro dell'attività dell'organismo in senso regionalistico.

All'articolo 1 è prevista la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi dell'AIMA. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relativi alle persone giuridiche private, nonchè dal regolamento di organizzazione.

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, spetta di dettare le linee programmatiche, e gli obiettivi dell'Ente e di vigilare sull'attuazione degli stessi.

L'articolo 2, elencando le funzioni dell'EIMA, le suddivide tra quelle svolte in applicazione dei regolamenti comunitari e quelle che danno attuazione agli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale.

In particolare, per quanto riguarda l'attuazione della politica agricola comunitaria, è stabilito che le procedure istruttorie e di controllo preventivo definite dai regolamenti comunitari sono effettuate dalle regioni, mentre spetta all'Ente l'attività di liquidazione degli aiuti.

È altresì prevista l'attribuzione delle relative risorse alle regioni e precisata la responsabilità, anche finanziaria di esse.

Al comma 4 è stabilito, tra l'altro, che i pagamenti degli aiuti comunitari sono esenti da bollo di quietanza, disposizione resa necessaria dal fatto che l'Unione europea esige la corresponsione delle provvidenze ai singoli beneficiari in misura integrale e al netto di ogni spesa. L'esenzione riguarda comunque somme di modesta entità.

L'articolo 3 e l'articolo 4 dettano la disciplina relativa al finanziamento e al patrimonio dell'Ente.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano gli organi dell'Ente, tenendo presente, in linea di tendenza, l'organizzazione delle persone giuridiche private.

Particolare rilievo è conferito, per ragioni di snellezza operativa, all'amministratore, le cui attribuzioni sono esplicitate al comma 3 dell'articolo 6.

L'articolo 7 stabilisce i compiti del collegio dei revisori.

L'articolo 8 istituisce il Comitato consultivo, a base rappresentativa delle organizzazioni di settore che, su richiesta dell'amministratore, esprime parere non vincolante sui programmi di attività dell'Ente.

L'articolo 9 prevede espressamente la conformazione organizzativa dell'E.I.M.A. ai regolamenti CE n. 1287/95 e n. 1663/95.

Con riguardo all'ordinamento contabile dell'Ente, l'articolo 10 prevede che, con apposito regolamento, vengano definite le modalità della gestione contabile e che un apposito ufficio di controllo interno accerti la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, mentre la funzione di controllo è esercitata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Lo stesso articolo, premesso che il bilancio consuntivo dell'Ente è sottoposto all'obbligo della certificazione, stabilisce che la mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare la dichiarazione di conformità del bilancio alle scritture o ai prin-

cipi contabili importa la decadenza dell'amministratore, previa contestazione dell'addebito e sentito il parere del collegio dei revisori.

L'articolo 11, dopo aver affermato che il personale dell'Ente rimane iscritto nel comparto delle «aziende ed amministrazioni autonome dello Stato», con l'applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabilisce che, in seguito alla nuova organizzazione dell'Ente, si provvede alla determinazione della tabella organica del personale.

L'articolo 12 prevede la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

L'articolo 13 pone un meccanismo giuridico necessario per assicurare la transizione dall'Azienda all'Ente. In primo luogo appare indispensabile mantenere il vigore della legge istitutiva dell'AIMA e del relativo regolamento, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione.

Contestualmente, al fine di garantire la transizione sino alla definizione dei compiti e della composizione degli organi, vengono attribuiti al Commissario di Governo tutti i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'Ente, in quanto compatibili con la nuova organizzazione.

La prevista esenzione da imposte e tasse per la costituzione del nuovo Ente era già contenuta nelle precedenti iniziative legislative, adottate anche in via di urgenza (decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, e successive reiterazioni).

L'articolo 14 prevede che la costituzione di nuove agenzie di controllo, ove previste dalla normativa comunitaria, avvenga sotto forma di società per azioni e prevede la soppressione e sostituzione dell'Agecontrol.

L'articolo 15 disciplina la copertura del provvedimento.

L'articolo 16 regola l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

Allo scopo di consentire il pronto avvio dell'operatività dell'istituendo Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, all'articolo 4 del presente disegno di legge è stato determinato in lire 30 miliardi il Fondo di dotazione dell'Ente.

Al successivo articolo 15 è individuata la copertura finanziaria del suddetto onere, prevedendo il conferimento di somme pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e disciplina della sua attività)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è soppressa.

2. È istituito l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente. L'EIMA è ente strumentale per l'attuazione della politica agricola comunitaria e nazionale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. Il regolamento di organizzazione dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta avanzata, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato», dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento deve adeguare la struttura dell'Ente alle esigenze derivanti dalla sua natura di organismo pagatore ai sensi della normativa comunitaria

5. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi dell'Ente e vigila sull'attuazione degli stessi. Il Ministro sottopone all'approvazione del

CIPE il programma annuale d'intervento nazionale dell'Ente

6. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente.

7. L'Ente subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'AIMA, e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. Per l'attuazione della politica agricola comunitaria, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano attribuiti con leggi o decreti ad altri soggetti pubblici;

b) cura, quale organismo pagatore, ai sensi delle normative comunitarie, l'erogazione delle provvidenze di competenza. Le istruttorie ed i controlli preventivi definiti dai regolamenti comunitari, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento CE n. 1663/95, sono effettuati dalle regioni e province autonome che ricevono le domande e trasmettono gli elenchi dei beneficiari all'Ente per la liquidazione delle provvidenze. L'Ente, quale organismo pagatore, effettua le verifiche all'uopo previste dal regolamento CE 1663/95 in conformità alle modalità stabilite anche attraverso incroci informatici con le banche dati centrali del SIAN, dell'Ente e delle altre amministrazioni interessate, nonchè controlli oggettivi basati anche sull'impiego del telerilevamento. Le regioni e le province autonome sono responsabili dell'esercizio delle funzioni svolte. Le somme non riconosciute dalla Unione europea come ascrivibili al bilancio comunitario, nei casi di inadempimento delle regioni e province autonome nelle attività di cui alla presente disposizione, sono recuperate all'Erario secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione. L'Ente fornisce alle regioni ed alle province

autonome le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente lettera. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato, saranno definite le risorse necessarie per lo svolgimento di tali funzioni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo di programma da stipularsi fra singole regioni o province autonome ed Ente, sono definiti tempi, modalità, procedure e criteri dell'esercizio di tali funzioni. Nell'ambito di tali accordi può essere previsto che l'Ente continui a svolgere le funzioni d'istruttoria e di controllo necessarie per l'attuazione dei regolamenti comunitari. Sino alla stipula dei suddetti accordi e comunque non oltre il termine suddetto, l'Ente provvede ad assicurare le attività necessarie all'erogazione delle provvidenze di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome possono adeguare il personale per l'adattamento ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge. Per l'attività di assistenza nella predisposizione e presentazione delle domande, l'Ente e le regioni o province autonome possono avvalersi delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale delle centrali cooperative e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e loro Unioni ove previsto dalla regolamentazione comunitaria. Per le province di Trento e di Bolzano si provvede ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dai regolamenti della Comunità europea e dalle norme nazionali d'attuazione. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto quando si tratti di prodotti agroalimentari destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola na-

zionale, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, l'Ente:

a) provvede alla gestione del finanziamento e del controllo dei piani di interesse nazionale o interregionale, definiti come tali dal Comitato permanente, tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni contingenti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura di norma l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo nonché ai Paesi dell'Europa centro-orientale ed ai Nuovi Stati Indipendenti, in conformità ai programmi stabiliti dal Ministero degli affari esteri, in attuazione degli impegni internazionali per l'aiuto alimentare assunti dall'Italia sul piano bilaterale e multilaterale. Cura inoltre l'esecuzione di forniture di aiuti agroalimentari su richiesta dell'Unione europea. Eroga altresì prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo dell'Europa centro-orientale ed ai nuovi Stati indipendenti, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno ed alle disponibilità esistenti, sentito il parere dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari.

3. L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a), e 2 si avvale di organismi aventi personalità giuridica costituiti da produttori agricoli, singoli o associati, che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le attività commerciali svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi aventi ad oggetto quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a ridefinire l'albo degli assuntori, secondo i criteri di cui al presente

comma. Decorso tale termine le iscrizioni non confermate decadono.

4. I fondi destinati dall'Ente al pagamento degli interventi disposti in attuazione della normativa comunitaria sono impignorabili e insequestrabili. I pagamenti degli aiuti comunitari sono esenti da bollo di quietanza.

5. I ricorsi amministrativi avverso il diniego di pagamento degli aiuti sono presentati alle regioni ed alle province autonome e debbono essere decisi nei successivi trenta giorni. Qualora abbiano per oggetto problemi di interpretazione di norme o prescrizioni emanate dall'Unione europea o dal Ministero, tali ricorsi sono trasmessi al Ministero per la decisione.

6. L'irrogazione ai beneficiari delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali per domande non conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali, sono di competenza dell'Ente quale organismo pagatore ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95. L'Ente dà notizia dell'irrogazione delle sanzioni alle regioni e province autonome interessate.

Art. 3.

(Finanziamento delle attività)

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché ogni altro introito previsto dalla legge.

Art. 4.

(Patrimonio dell'Ente)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione di lire 30 miliardi e dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patri-

monio indisponibile dello Stato assegnati in uso gratuito all'Ente.

Art. 5.

(Organi)

1. Sono organi dell'ente:

- a) l'amministratore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, i requisiti, i casi di revoca, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore e dei componenti il consiglio di amministrazione è rinnovabile una sola volta.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Art. 6.

(L'amministratore ed il consiglio di amministrazione)

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministro, d'intesa con il Comitato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dall'amministratore ed è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato,

in rappresentanza delle regioni e province autonome, e tre, con qualifica non inferiore a dirigente generale, designati rispettivamente due dal Ministro e uno dal Ministro del tesoro. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti appositamente invitati.

3. Nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 4, l'amministratore esercita le seguenti attribuzioni:

a) adotta, previa delibera del consiglio di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento, i regolamenti concernenti l'ordinamento contabile ed il funzionamento dei servizi interni;

b) adotta, previa delibera del consiglio di amministrazione, il programma annuale d'intervento, gli altri programmi nonchè il bilancio preventivo dell'Ente;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonchè gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonchè la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) delibera il conferimento ad esperti nelle materie legali, economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

g) delibera sugli altri argomenti che il regolamento di organizzazione attribuisce alla sua competenza;

h) presenta annualmente al Ministro, previa delibera del consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo;

i) sottopone al consiglio di amministrazione le altre materie previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 7.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) due dal Ministro del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri del collegio possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi delle disposizioni del codice civile, nonché del regolamento di organizzazione e del regolamento di ordinamento contabile.

6. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 8.

(Comitato consultivo)

1. Il Comitato consultivo, presieduto dall'amministratore, è nominato con decreto del Ministro ed è composto da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, da due rappresentanti delle centrali cooperative agricole, da cinque rappresentanti delle Unioni nazionali riconosciute delle associazioni agricole di settore, da due rappresentanti dell'industria alimentare, da un rappresentante del commercio ed da un rappresentante dei consumatori

2. Il Comitato consultivo su richiesta dell'amministratore, esprime parere non vincolante sui programmi di attività dell'Ente.

Art. 9.

(Strutture e procedure dell'EIMA, quale organismo pagatore ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 1287/95 e 1663/95)

1. Le strutture e le procedure dell'Ente, quale organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 1287/95 e 1663/95, sono riordinate per conformarle alle disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari. In particolare l'organizzazione dell'Ente è articolata, eventualmente anche attraverso l'istituzione di uffici sovraordinati, in funzioni amministrative, tecniche, di autorizzazione, di controllo interno, legale e del contenzioso.

2. All'attuazione di quanto disposto al comma 1 si provvede con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 10.

(Ordinamento contabile)

1. Con il regolamento di ordinamento contabile sono definite le modalità di ge-

stione contabile dell'Ente che debbono consentire il rispetto delle prescrizioni impartite in tale materia dalla vigente normativa comunitaria, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivo e consuntivo e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio consuntivo dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili o ai principi contabili approvati dall'Ente comporta la decadenza dall'incarico dell'amministratore che ha proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione, previa contestazione dell'addebito all'amministratore e sentito il parere del collegio dei revisori.

5. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 4 dicembre 1993, n. 491, in sintonia con le disposizioni che armonizzano la rete informatica della pubblica amministrazione, ferma restando l'autonomia gestionale dell'Ente, il sistema informativo dell'Ente è interconnesso con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, con l'anagrafe tributaria, l'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate. Il SIAN mette a disposizione delle regioni e delle province autonome, dell'Ente

e delle agenzie di cui all'articolo 13 i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie ed alla gestione dei flussi informatici. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di pagamento dell'aiuto ai produttori, procedendo altresì alla contestuale integrazione nel SIAN delle relative procedure, l'Ente continuerà ad avvalersi dei servizi forniti dalle strutture già operanti per l'AIMA fino al completo conseguimento della predetta integrazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. La Guardia di finanza ha accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

Art. 11.

(Il personale)

1. Il personale in servizio presso l'AIMA passa alle dipendenze dell'Ente ed è sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, salvo le deroghe previste dalla presente legge. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Al personale dell'Ente si applica il regime previdenziale e pensionistico previsto per i dipendenti civili dello Stato.

3. Il personale dell'AIMA comandato presso altre amministrazioni può essere trasferito definitivamente, su esplicita richiesta

da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni riceventi. Il personale del Ministero distaccato presso l'AIMA, ed il personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'AIMA alla data del 25 maggio 1994, può chiedere di essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il consenso dell'Ente, subordinatamente alle disponibilità di organico dell'Ente, quale determinato ai sensi del comma 4.

4. Entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è determinata, previa verifica dei carichi di lavoro, la tabella organica del personale dell'Ente, la cui consistenza dovrà essere adeguata ai compiti istituzionali ed alla struttura organizzativa dell'Ente medesimo, sulla base degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22, commi 15, 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine verranno individuati i servizi finora affidati ad organismi esterni dalla soppressa AIMA, i quali possono essere direttamente svolti dal personale dell'Ente.

5. Il personale dell'Ente appartenente alle qualifiche funzionali non superiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 12.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, ed allo Statuto - regolamento dell'AIMA, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.

2. Sino alla nomina dell'amministratore il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, e del citato Statuto-regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, e dal citato Statuto - regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985 n. 30, in quanto compatibili con la presente legge, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Tutte le operazioni connesse all'istituzione dell'Ente di cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.

Art. 14.

(Controlli comunitari)

1. La costituzione di agenzie per i controlli comunitari è autorizzata solo nei casi in cui ciò sia indicato dai regolamenti comunitari. In tale caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà essere struttu-

rata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol SpA viene posta in liquidazione a partire dal 31 gennaio 1997. A tal fine il Ministro nomina un liquidatore esterno all'amministrazione ed all'Agecontrol SpA stessa che continuerà la sua attività fino alla costituzione di nuove agenzie.

2. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla razionalizzazione ed al coordinamento dei soggetti addetti ai controlli al fine di conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili.

3. L'eventuale onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del bilancio dell'Ente, che provvede al versamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato per la loro riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero

Art. 15.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 per la costituzione del fondo di dotazione, da conferire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

